



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 1 DEL 19.03.2012

Oggetto: Misure di salvaguardia a tutela del bacino idrografico del fiume Tirso e dell'invaso dell' Omodeo - definizione di valori limite di emissione per le sostanze pericolose IPA, p-xilene, bifenile e cobalto.

L'anno duemiladodici, addì 19 del mese di Marzo nella sede della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, a seguito di convocazione dell'8.03.2012, prot. n.2013, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Ugo Cappellacci	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	x	
Angela Nonnis	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente		x
Giorgio Oppi	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	x	
Oscar Cherchi	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente		x
Alessandra Zedda	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	x	
Walter Marongiu	Rappresentante delle Province	Componente	x	
Mariella Scanu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	x	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente		x

Assume la Presidenza il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Ugo Cappellacci.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 1

DEL 19.03.2012

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c. 2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

II COMITATO ISTITUZIONALE

VISTA la Legge Regionale 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/2 del 28.2.2007, inerente la Legge Regionale 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" – Autorità di Bacino – Costituzione del Comitato Istituzionale;

CONSIDERATO che il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, relativamente alla tutela delle acque dall'inquinamento ed in particolare per gli scarichi di acque reflue su corpo idrico superficiale, fissa dei valori limite di emissione per le sostanze che più comunemente si ritrovano negli scarichi e che, all'art. 101 comma 2, attribuisce alla Regione il compito di definire i valori limite di emissione per le sostanze diverse da quelle di cui all'allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto;

CONSIDERATO che la citata L.R. n. 19/2006 al comma 3 lett. e) dell'art.7 attribuisce al Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino il compito di proporre e adottare normative omogenee relative a standard, limiti e divieti, inerenti alle finalità di cui all'articolo 1 tra le quali sono ricomprese in particolare:

lett. b) le azioni necessarie per tutelare le acque destinate prioritariamente al consumo umano ...(omissis)

lett. f) il miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 1

DEL 19.03.2012

lett. g) il raggiungimento degli obiettivi di qualità, sulla base di un approccio combinato della gestione delle fonti puntuali e diffuse di inquinamento e degli usi delle acque

CONSIDERATO che nell'impianto di depurazione consortile di Ottana, presso il quale confluiscono i reflui urbani dell'abitato e i reflui dell'area industriale di Ottana, è riscontrata la presenza in ingresso delle sostanze pericolose: IPA, P-xilene, Bifenile e Cobalto per le quali è necessario definire i limiti di emissione in quanto non risultano normati dal citato D.Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che il Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità della Direzione generale Agenzia Regionale del Distretto idrografico e l'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente (ARPAS) hanno effettuato studi in merito alle sostanze pericolose: IPA, p-xilene, bifenile e Cobalto tenendo conto degli standard di qualità ambientale dei corpi idrici e delle condizioni idrologiche (in termini di portata media annua) del fiume Tirso come riportate in apposita relazione predisposta dal Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro.

CONSIDERATO che, per la definizione dei limiti di emissione per le citate sostanze pericolose e sulla base dei succitati studi, la Regione ha presentato specifica richiesta di supporto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) che, con nota n. 36507/TRI/III del 1/12/2011, ha comunicato di aver istituito un tavolo tecnico sulla problematica con gli istituti scientifici ISS, ISPRA, CNR-IRSA;

TENUTO CONTO che l'impianto di depurazione consortile di Ottana scarica il refluo depurato nel tratto del fiume Tirso a monte dell'invaso dell'Omodeo destinato anche ad uso potabile

CONSIDERATO che, dato il vuoto normativo, è necessario individuare, nelle more di poter disporre delle risultanze del tavolo tecnico-scientifico istituito presso il MATTM, misure urgenti di salvaguardia per il sistema idrico recettore costituito dal bacino del fiume Tirso, ivi compreso l'invaso dell'Omodeo destinato anche ad uso potabile, costituite da:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 1

DEL 19.03.2012

- a) applicazione dei limiti di emissione per le sostanze pericolose in elenco ai sensi dell'art. 101 c. 2 del D.Lgs. 152/06 (Tabella 1).

Tabella 1

CAS	SOSTANZA	Concentrazione allo scarico Valore limite di (µg/l)
120-12-7	Antracene PP	7,4
206-44-0	Fluorantene P	7,4
50-32-8	Benzo(a)pirene PP	3,7
205-99-2	Benzo(b)fluorantene PP	2,2
207-08-9	Benzo(k)fluorantene PP	2,2
191-24-2	Benzo(g,h,i)perilene PP	1,5
193-39-5	Indeno(1,2,3-cd)pirene PP	1,5
91-20-3	Naftalene P	176
1330-20-7	p-Xilene	367
7440-48-4	Cobalto	37,5
7440-48-4	Bifenile	1250

- b) avvio di specifici programmi di monitoraggio di sorveglianza riferiti alle sostanze pericolose in elenco e alle matrici ambientali potenzialmente interessate. Il monitoraggio dovrà essere esteso al tratto di corso d'acqua interessato dalla scarico e all'invaso dell'Omodeo al fine di monitorare l'effettiva sostenibilità ambientale dello scarico anche nel lungo termine e ivi compresi eventuali effetti cumulativi sui corpi idrici e sugli ecosistemi connessi.

DELIBERA

Art. 1

A sensi dell'art. 101 c. 2 del D.Lgs. 152/06, per le sostanze pericolose riportate nella Tabella 1, sono fissati i limiti di emissione per gli scarichi che versano sul sistema idrico recettore costituito dal bacino del fiume Tirso.

Tabella 1

CAS	SOSTANZA	Concentrazione allo scarico Valore limite di (µg/l)
120-12-7	Antracene PP	7,4
206-44-0	Fluorantene P	7,4



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 1

DEL 19.03.2012

50-32-8	Benzo(a)pirene PP	3,7
205-99-2	Benzo(b)fluorantene PP	2,2
207-08-9	Benzo(k)fluorantene PP	2,2
191-24-2	Benzo(g,h,i)perilene PP	1,5
193-39-5	Indeno(1,2,3-cd)pirene PP	1,5
91-20-3	Naftalene P	176
1330-20-7	p-Xilene	367
7440-48-4	Cobalto	37,5
7440-48-4	Bifenile	1250

Art. 2 E' ammesso, in deroga, un periodo transitorio fino a sei mesi dalla pubblicazione della presente delibera entro il quale, per il parametro Cobalto, è possibile, da parte della Provincia competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, la fissazione di limiti meno restrittivi fino ad un massimo di 200 µg/l, per le necessarie opere di adeguamento impiantistico e ottimizzazioni nella gestione.

La Provincia competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico stabilisce inoltre le prescrizioni per le modalità di conduzione dell'impianto di trattamento esistente al meglio che le strutture e le tecniche di gestione consentono.

Art. 3 Si da mandato al Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità della Direzione generale Agenzia Regionale del Distretto idrografico di definire, sentita l'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente (ARPAS) che dovrà curarne l'attuazione, specifici programmi di monitoraggio di sorveglianza riferiti alle sostanze pericolose in elenco e alle matrici ambientali potenzialmente interessate. Il monitoraggio dovrà essere esteso al tratto di corso d'acqua interessato dallo scarico e all'invaso dell'Omodeo al fine di monitorare l'effettiva sostenibilità ambientale dello scarico anche nel lungo termine, ivi compresi eventuali effetti cumulativi sui corpi idrici e sugli ecosistemi connessi.

Art. 4 I limiti di emissione di cui all'art. 1 potranno essere riesaminati sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio di cui al precedente art. 3 e a seguito di specifici approfondimenti da parte di questa Autorità anche sulla base delle indicazioni da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare derivanti dalle attività del tavolo tecnico, appositamente attivato dal medesimo Ministero, con gli istituti scientifici ISS, ISPRA, CNR-IRSA.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 1

DEL 19.03.2012

La presente Deliberazione è sottoposta alla Giunta della Regione Autonoma della Sardegna per la successiva approvazione di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Maurizio Cittadini

il Presidente del Comitato Istituzionale

Ugo Cappellacci